PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 8

Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori

Per la installazione su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), comprese le relative tubolature, o di nuovi macchinari o di nuovi apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di costruzione nazionale, e' corrisposto ai costruttori un contributo nella misura di lire 40 a chilogrammo di materiali impiegati e messi in opera. Qualora nella costruzione dei singoli complessi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero di macchine o apparecchi di bordo, siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo spettante per i singoli complessi, o macchinari, o apparecchi ausiliari, e' apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata per le installazioni di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo.

Versione in vigore dal 13 agosto 1954, non più in vigore dal 19 maggio 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 17 luglio 1954, n. 522
Titolo	II — Contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dell-industria-delle-costruzioni-navali-e-dell/art-8-contributo-per-l-installazione-di-nuovi-singoli-complessi-costitutivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it